Emendamenti LANZILLOTTA ddl concorrenza S.2085 TPL non di linea

50.0.4

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per lo concorrenza nel settore
degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «, presso la rimessa,», sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all'articolo 5-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso".

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme *online* che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l'individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di, persone».

Taxistory.it

50.0.5

LANZILLOTTA

*Dopo l'***articolo 50**, *inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*

(Misure perla concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole ", presso la rimessa," sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all'articolo 5-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso".

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato».

Taxistory.it

Nella seduta 204 del 3 febbraio 2016 presso la decima commissione, i testi sono stati così riformulati (nel confronto noterete che l'articolo 5 bis è abrogato)

50.0.4 (testo 2)

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: ", presso la rimessa, ", sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme *online* che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l'individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone».

50.0.5 (testo 2)

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

Taxistory.it

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole ", presso la rimessa," sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato».

Ecco cosa cambia nella 21/92:

Art. 3 (aggiornamento 4)

(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, ~~presso la rimessa~~, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
~~2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.~~
~~3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.~~

~~Art. 5-bis (aggiornamento 4)~~

~~(Accesso nel territorio di altri comuni).~~

~~1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarita' dei requisiti di operativita' della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.~~
~~***((1-bis. Per il servizio di taxi e' consentito l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati)).***~~

Art. 8 (aggiornamento 4)

Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso

Taxistory.it

bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco ~~situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. (2) (3)~~ ~~***((4))***~~

4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 11

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. ~~E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.~~

~~4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.~~

5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purche' la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate

Taxistory.it

e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Il governo inoltre si impegna **“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme *online* che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l'individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone**”

Taxistory.it